

ILL.MA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI

* Proc. Pen. nr. RG 50866/2017 Ignoti, Procura della Repubblica di Roma
* Procedimento a mod 45: nr. 9140/2017 K, Procura della Repubblica di Roma
(posizione in archivio n. 17/2523)

ESPOSTO/ISTANZA:

**RIAPERTURA DELLE INDAGINI PENALI PRELIMINARI (art. 414 c.p.p.)
E RICLASSIFICAZIONE ESPOSTI/DENUNCE AUTOARCHIVIATI A MOD. 45**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
C.F. _____ residente in _____

_____ in relazione al
procedimento penale contro ignoti archiviato (RG nr. 50866/2017 Ignoti) e al procedimento a mod. 45
(9140/2017 K) rubricati, espone quanto segue.

PREMESSO CHE

- 1) Il **9 marzo 2017** è stato presentato da un privato cittadino (L.S., residente in Friuli Venezia Giulia) un **esposto** (firmato il 2 marzo 2017) presso la **Procura della Repubblica di Udine** e il **PM Sostituto Procuratore di Udine** - la dr.ssa **Lucia Terziariol** - ha individuato le ipotesi di reato all'art. **452 c.p.** (+ **art. 443 c.p.** in un secondo tempo) in relazione a fatti accaduti e a documenti depositati correlati alla attività e responsabilità di AIFA/ISS/Ministero della Salute in materia di salute pubblica e somministrazione di farmaci vaccini, **trasferendo subito per competenza territoriale** in data 13 marzo 2017 alla Procura della Repubblica di Roma tale **fascicolo penale contro ignoti (Registro ignoti mod. 44)**, il quale ha così ricevuto nell'aprile 2017 l'iscrizione **RG 50866/2017** presso la suddetta **Procura della Repubblica di Roma**.
- 2) In particolare, nell'esposto e nella sua **integrazione** del **28 luglio 2017** depositata ai NAS Carabinieri di Udine sempre a cura del cittadino suddetto - con richiesta di indirizzarlo al PM titolare indagini di Roma - si descriveva una situazione **“drammatica” di sicurezza dei vaccini** in merito ad una **contaminazione inorganica da particolato** degli stessi (parole di

un dirigente AIFA medico di I fascia, neurologo, vedi allegati all'esposto e successivo **sollecito di indagine** del legale difensore e rappresentante del cittadino che depositava in Procura a Roma il 22 ottobre 2018 una **traduzione asseverata dall'inglese all'italiano, delle parole scritte dal dirigente AIFA** e riscontrate pubblicamente nel 2016 e 2017).

- 3) In data **28 settembre 2018** il P.M. **dr.ssa Maria Letizia Golfieri** della **Procura della Repubblica di Roma**, titolare delle indagini, ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del suddetto procedimento.
- 4) In data **11 aprile 2019** il **G.I.P. della Procura della Repubblica di Roma, dottor Claudio Carini**, ha disposto l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M., in assenza di opposizione delle parti offese avvisate.
- 5) In data **24 ottobre 2019** il **Giudice monocratico penale Claudia Nicchi** – Sez. I penale, Tribunale Ordinario Roma – ha confermato il decreto di archiviazione emesso dal G.I.P dott. Claudio Carini e rigettato il **reclamo ex art. 410 bis co. III c.p.p.** presentato da una delle parti offese avverso il decreto di archiviazione (L.S., non avvisato della archiviazione), in quanto sulla salute pubblica *"il soggetto privato non è titolare, uti singuli, di una posizione autonoma, tale da conferirgli la qualità di persona offesa, rispetto all'interesse collettivo"* e dunque non sarebbe egli – stando alla giurisprudenza invocata - portatore di un interesse diretto e immediato con il bene tutelato dalla norma.
- 6) Tale archiviazione appare del tutto **ingiustificata** anche alla luce degli **elementi di prova successivamente emersi** alla richiesta di archiviazione ma prima della disposizione di archiviazione, ed alla luce di quelli **inspiegabilmente rimasti inevasi** nella indagine preliminare e depositati dalla parte offesa sin dal 2017 (altre denunce o esposti-denunce di terzi **furono accorpati successivamente al fascicolo stesso, rif.** Associazioni AIDMA, Codacons Roma e altri privati cittadini).
- 7) Dall'esame del fascicolo penale preliminare archiviato nel 2019 ed analizzato nel **filmato inchiesta DOSSIER GIUSTIZIA 50866-9140K_2017** (disco DVD qui in allegato e diffuso pubblicamente nel 2021 in Rete su YouTube) risulta che il **dirigente AIFA dottor Pasquale Marchione** nominato nel fascicolo suddetto e di **livello apicale nella farmacovigilanza**

italiana - non è stato ascoltato dai NAS CC di Roma (contrariamente a quanto comandato espressamente con la “**massima sollecitudine**” dal PM con delega ai NAS CC di Roma) nonostante un tentativo condotto dai NAS CC di Roma e dunque il PM titolare delle indagini di allora non ha a quanto pare potuto escuterlo e metterne a verbale le dichiarazioni come persona informata sui fatti, così come era nelle intenzioni dello stesso PM titolare delle indagini.

- 8) Dall’ascolto e visione del filmato in allegato emerge che fra il 2017 ed il 2018 circa **2200 (duemiladuecento) denunce/esposti-denuncia** a firma della cittadinanza italiana – depositati o direttamente presso la Procura della Repubblica di Roma oppure presso altre Procure o presso le caserme dei Carabinieri di altre Regioni e poi da queste indirizzate a Roma – **sono state direttamente archiviate a modello 45** (cioè autoarchivate a mod. K senza apertura di fascicolo di indagine) e riunite in un unico procedimento: n. **9140/2017K**, assegnato al/dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, il dottor Francesco Dall’Olio. Tutti gli incartamenti depositati dai cittadini sono stati autoarchiviati in 14 (quattordici) faldoni come 15/19 K presso la Procura della Repubblica di Roma.
- 9) Il sottoscritto ritiene necessarie **nuove indagini investigative** e che le suddette denunce siano riesaminate affinché possano essere **riclassificate più opportunamente a mod. 44 o a mod. 21** alla luce dei fatti esposti in alcune di tali denunce: soprattutto perché le circa duemiladuecento denunce riguardano tutte la **farmacovigilanza e l’attività del Ministero della Salute e/o AIFA** nell’ambito della **vaccinoprofilassi** (in particolare **pediatrica**), e alcune di esse contengono alcune affermazioni pubbliche del Ministro della Salute di allora – **On. Beatrice Lorenzin** – rese negli anni 2014 e 2015 dagli schermi televisivi e **destituite di fondamento**; tali dichiarazioni pubbliche hanno a quel tempo fortemente influenzato e condizionato le scelte del Parlamento e dell’opinione pubblica di allora, conducendo al DL 73/2017 convertito in **Legge 31 luglio 2017 n. 119**: “[...] *La magistratura italiana nonostante sia stata resa edotta che le affermazioni del Ministro erano totalmente infondate, non ha ritenuto opportuno attivarsi perché la politica sanitaria italiana rimediasse alla deformazione della verità, ad una manipolazione mediatica che ha sostenuto una informazione medico-scientifica istituzionale scorretta. [...] queste notizie hanno contribuito non poco a influenzare il dibattito sui vaccini e sulla opportunità di rendere obbligatoria la vaccinazione contro il morbillo e altre malattie esantematiche fra il 2015 e il 2017. L’assenza di intervento della magistratura inquirente su queste notizie infondate e date a milioni di cittadini durante le trasmissioni*

televisive nazionali, ha senza dubbio agevolato un clima difforme dai valori propri della Costituzione della Repubblica italiana, e difforme anche dall'assetto democratico, sicché lo stesso Stato con responsabilità diverse e a diversi livelli, si è reso protagonista di un clima eversivo dell'ordine costituito”.

Rif. Citazione filmato, DOSSIER GIUSTIZIA 50866-9140K_2017

RILEVATO CHE

In ogni caso, la **Suprema Corte** ha statuito che *“L'art. 414 cod. proc. pen. non richiede quale condizione necessaria per l'autorizzazione alla riapertura delle indagini che siano già emerse nuove fonti di prova o che siano acquisiti nuovi elementi probatori, essendo invece sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni, circostanza quest'ultima che è configurabile anche nel caso in cui si prospetti la rivalutazione, in un'ottica diversa e in base ad un nuovo progetto investigativo, delle precedenti acquisizioni.”* **Cass. pen., Sez. V, Sentenza 17/02/2020, n. 13802.**

Ancora, recentemente la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini dell'emissione del provvedimento di riapertura delle indagini *“non è necessaria l'emersione di nuove fonti di prova, essendo invece sufficiente l'esigenza di nuove investigazioni.”* **Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 17/02/2021, n. 16401.**

E fermo restando che *“È legittima la riapertura delle indagini fondata sull'esito di una consulenza tecnica elaborata su iniziativa della persona offesa, non essendo alla stessa precluso di effettuare accertamenti tecnici dopo l'emissione di un provvedimento di archiviazione, non trattandosi di atti di indagine in senso tecnico, svolti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 326 cod. proc. pen., né di investigazioni difensive ex art. 327-bis cod. proc. pen.”* **Cass. pen., Sez. III, Sentenza 07/07/2020, n. 21175.**

Infine, va solo evidenziato come *“secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento contro ignoti, non è richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 cod. proc. pen. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (Sez. U, Sent. n. 13040 del 28/03/2006, dep. 12/04/2006, P.M. in proc. C. ignoti, Rv. 233198, nella quale si riconosce come un formale provvedimento di riapertura delle indagini, in questa situazione, non si giustifichi in alcun modo non venendo in gioco alcuna funzione di garanzia proprio per la mancanza di un soggetto già indagato)”*

Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 13/10/2015) 22/10/2015.

Tutto ciò premesso, considerato, il sottoscritto con la presente

I N S T A

affinché la S.V. Ill.ma alla luce delle suesposte osservazioni, voglia richiedere al G.I.P. ai sensi dell'art. 414 c.p.p. l'autorizzazione **alla riapertura delle indagini penali** del fascicolo RG **50866/2017 Ignoti** - Procura della Repubblica di Roma e la **contestuale riclassificazione** più opportunamente a **mod. 44 o a mod. 21** delle circa **duemiladuecento denunce** autoarchivate a **modello 45: n. 9140/2017 K, faldone 15/19 K, posizione in archivio n. 17/2523**, Procura della Repubblica di Roma. Chiede inoltre di essere notiziato in caso di richiesta di archiviazione del P.M. e/o di proroga delle indagini preliminari ex artt. 406 e 408 c.p.p., così come in caso di eventuali iniziative di altra natura conseguenti al presente esposto.

Elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Foro di, sito in, ai fini di eventuali notificazioni o comunicazioni a noi dirette inerenti e conseguenti al presente esposto, autorizzandolo altresì alla spedizione, ovvero alla consegna a mani, del presente atto.

ALLEGATI

Si allega al presente il filmato **“DOSSIER GIUSTIZIA 50866-9140K_2017”**, disco DVD.

Con osservanza.

Nome e cognome.....

Luogo e data _____ Firma _____

Per autentica di firma _____

Avv. incaricato del deposito dell'atto